

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Poteri e funzioni

- 1) Il Comune di San Vito Romano ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto e dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2) E' ente autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie, e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, che può svolgere anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 3) L'Ente esercita tali poteri e funzioni secondo i principi, stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica, che costituiscono espressamente limite inderogabile per l'autonomia normativa, ed in conformità al presente Statuto.
- 4) Esercita, altresì, secondo le Leggi Statali e Regionali, le funzioni stabilite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
- 5) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della Legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.
- 6) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 7) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e con le nuove associazioni e le organizzazioni di volontariato, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- 8) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 9) Il Comune ispira la propria azione: al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; al sostegno per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato; alla tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- 10) Il Comune promuove il gemellaggio con altri comuni nella consapevolezza che lo scambio culturale, anche a livello internazionale, rafforza la cultura della solidarietà ed amplia gli orizzonti culturali della comunità sanvitese.

Art.2

Territorio - Gonfalone - Albo

- 1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
- 2) Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, le cui figurazioni sono quelle formulate dai competenti organi araldici. L'uso è disciplinato con apposito Regolamento.

- 3) Il Consiglio Comunale individua nel palazzo comunale apposito spazio da destinare ad 'Albo Pretorio' per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 4) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art.3

Autonomia e partecipazione

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Il Comune concorre e partecipa alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3) I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4

Servizi sociali

- 1) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga, direttamente o avvalendosi delle formazioni sociali, servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore degli aventi diritto.
- 2) Cura i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 3) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
- 4) Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
- 5) Concorre, per quanto non sia riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
- 6) Attua, secondo le disposizioni regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
- 7) Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco può istituire un comitato di coordinamento, al quale può partecipare, e del quale fanno parte, i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali, previsti dalla legge suddetta, ed i responsabili, a seconda dei rispettivi ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

Art.5

Sviluppo economico

- 1) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di agevolare lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.
- 2) Promuove e coordina le attività economiche.

- 3) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
- 4) Promuove l'inseadamento di attività economiche in aree idonee nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
- 5) Promuove lo sviluppo dell'agricoltura per il recupero e la valorizzazione di colture e prodotti locali.
- 6) Attua e promuove, avvalendosi anche di formazioni sociali, interventi per la protezione della natura, con particolare attenzione al patrimonio arboreo ed alle sorgenti idriche.
- 7) Tutela, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, recupera e valorizza, in modo particolare, il nucleo urbano 'nnabballe', anche promuovendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

Art.6

Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio.

Art.7

Limiti alle funzioni

Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della Legge Statale o Regionale, purché riguardino la cura degli interessi generali della comunità amministrata, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Art.8

L'attività amministrativa

- 1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla Legge e dal presente Statuto ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Si devono prevedere forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
- 3) Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art.9
Programmazione

Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione, anche con la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art.10
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza sociale.

Art.11
Pari opportunità

Il Comune di San Vito Romano riconosce pari opportunità a tutti, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, condizione sociale ed economica.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I

Art.12
Organi

Sono Organi del Comune:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.

Capo II

Art.13
Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico amministrativo.

Art.14
Attribuzioni del Consiglio Comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) Statuto comunale e quello delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvazione dei Regolamenti comunali;
- 3) criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- 5) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, i conti consuntivi
- 6) i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali, per la loro attuazione, le eventuali deroghe alle stesse, i pareri da rendere nelle dette materie
- 7) approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 8) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento o di partecipazione;
- 9) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- 10) deliberare la partecipazione del comune a società di capitali;
- 11) affidare a soggetti pubblici o privati, attività o servizi mediante convenzione;
- 12) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- 13) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 14) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari.
- 15) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni relativi alla soddisfazione di esigenze continuative dell'ente;
- 16) gli acquisti, le alienazioni immobiliari, nonché le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- 17) decidere sulle condizioni, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di Legge;
- 18) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la Legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- 19) istituire le Commissioni Consiliari, determinando numero e competenze, e regolamentare il loro funzionamento;
- 20) definizione degli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati ed ad esso espressamente riservati dalla Legge.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato e loro verifica

- 1) Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette ai Consiglieri il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- 2) Entro i trenta giorni successivi, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 16

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

- 1) Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio preventivo e del Bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
- 2) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.
- 3) Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia, in tutto o in parte, non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire

Art.17

Elezione e durata

- 1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato.
- 2) La durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
- 3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.18

Prerogative dei Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
- 2) Essi rappresentano la collettività senza vincolo di mandato "imperativo".
- 3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 4) Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Alle interrogazioni ed interpellanze deve essere data risposta entro 30 giorni con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 5) Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
- 6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo Regolamento.
- 7) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

- 8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
- 9) I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 10) Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano il primo degli eletti. A parità di voti, tra questi, il più anziano di età.
- 11) Le indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabilite dal Consiglio Comunale secondo i criteri stabiliti dalla Legge.

Art.19

Cessazione dalla carica di Consigliere

- 1) I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
- 2) I Consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su iniziativa di uno o più Consiglieri, a seguito della quale il Sindaco avvia il procedimento ex art.7 della Legge n° 241/1990 con comunicazione scritta all'interessato di avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le proprie eventuali cause giustificative entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Scaduto tale termine, il Sindaco convoca, entro 10 giorni, il Consiglio Comunale affinché esamini e deliberi, tenendo conto delle cause giustificative eventualmente presentate da parte del Consigliere interessato.
- 4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si darà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento a norma dell'art. 141 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.

Art.20

Prima adunanza e convocazione

- 1) Il Consiglio Comunale tiene la sua prima adunanza su convocazione del Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2) La seduta è presieduta dal Sindaco.
- 3) Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, e ne effettua la convalida ai sensi e per gli effetti del Tit. III, Capo II, del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.
- 4) Nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti, il Sindaco comunica l'intervenuta nomina del vice Sindaco e degli Assessori.
- 5) Nella prima seduta inoltre, il Consiglio elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.P.R. 20/03/1967 n° 223.

Art.21
Convocazione del Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che lo presiede e fissa giorno ed ora della seduta nonché l'ordine del giorno.
- 2) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria per la discussione del bilancio preventivo, del Conto Consuntivo e della verifica dell'attuazione degli indirizzi programmatici
- 3) Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso la seduta deve tenersi in un termine non superiore a giorni venti dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte.
- 4) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore, specificando nell'avviso di convocazione le ragioni d'urgenza.
- 5) La convocazione dei Consiglieri deve essere effettuata dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio o altro luogo indicato dal Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
- 6) L'avviso della seduta della sessione ordinaria, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente; ugualmente resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 7) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta, e mediante affissione pubblica. L'adeguata e preventiva informazione per i Consiglieri sugli argomenti da trattare in Consiglio, è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale
- 8) La convocazione può essere altresì disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

Art.22
Adunanze e deliberazioni

- 1) Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale. Nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
- 2) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 3) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 4) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
- 5) Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella Legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
- 6) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori nominati e non facenti parte del Consiglio stesso.
- 7) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Esso cura di norma la verbalizzazione delle sedute.

- 8) Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere chiamati i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, nonché il revisore dei conti per riferire su specifiche questioni di loro competenza e attinenti argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art.23

Regolamento interno

- 1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella Legge e nel presente Statuto, in un Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art.24

Commissioni Consiliari

- 1) Le Commissioni Consiliari sono nominate dal Consiglio Comunale.
- 2) Il Regolamento del Consiglio determina poteri, composizione e organizzazione delle Commissioni Consiliari, assicurando in ogni caso a tutti i gruppi consiliari una rappresentanza proporzionale.
- 3) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono funzioni propositive e di supporto agli organi Comunali
- 4) Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti.
- 5) Le Commissioni Consiliari possono avvalersi della partecipazione del Sindaco e degli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, con diritto di parola e di proposta ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto. Possono, altresì, avvalersi della partecipazione dei Responsabili dei Servizi.
- 6) Commissioni speciali di controllo e di inchiesta possono, altresì, essere costituite, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per svolgere verifiche ed inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio, della Giunta e del Sindaco. Esse sono presiedute da un Consigliere delle minoranze eletto a seguito di votazione ad esse riservata. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli. Utilizza le strutture ed il personale dell'Ente, messo a sua disposizione, e cessa al termine fissato nella deliberazione istitutiva.
- 7) Le Commissioni di cui al punto 6) hanno il potere di acquisire informazioni da amministratori e responsabili dei servizi che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e sono inoltre tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Art. 25

Forme di partecipazione della minoranza

Qualora il Consiglio sia chiamato dalla Legge, dall'atto costitutivo dell'Ente a cui il Comune partecipa, o da specifica convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alla minoranza.

Capo III
IL SINDACO

Art.26
Elezioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge.
- 2) La durata del mandato e la limitazione sono dettate dalla Legge.
- 3) Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.

Art.27
Funzioni e competenze

Il Sindaco:

- 1) E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza;
- 2) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione e presiede la seduta;
- 3) convoca il Consiglio Comunale fissando giorno, ora e ordine del giorno e presiede le sedute;
- 4) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- 5) nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco;
- 6) convoca e presiede la Giunta;
- 7) nomina e designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e revoca, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- 8) emana i Regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle Leggi e dei Regolamenti;
- 9) promuove e, dopo l'approvazione consiliare, stipula gli accordi di programma di cui all'art.34 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 nonché gli altri atti relativi a forme associative e di cooperazione di cui al Tit. II, Capo V del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
- 10) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- 11) rappresenta in giudizio il Comune;
- 12) indice i Referendum comunali;
- 13) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
- 14) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo da apposito Albo professionale; ha altresì facoltà di revocarlo previa deliberazione di Giunta Comunale; può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi in cui non sia stipulata idonea convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore
- 15) vigila sul servizio di polizia urbana.
- 16) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della l. n 08/12/1970 n° 996 approvato con D.P.R. n° 66 del 06/02/1981.

Art.27/BIS
"Attribuzioni amministrative"

- a) il Sindaco può procedere alla nomina di "consiglieri comunali delegati", individuati tra i soggetti appartenenti all'Assemblea consiliare cui conferire una o più deleghe articolate che non comportano l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva qualificandosi l'incarico come attività di approfondimento collaborativo svolto a titolo completamente gratuito e senza alcun compenso. La delega viene conferita con uno specifico decreto sindacale. I consiglieri delegati rispondono del loro operato direttamente al sindaco.
- b) il Sindaco può coinvolgere singoli cittadini o istituzioni del territorio a supporto dell'attività amministrativa senza poteri di rappresentanza dell'amministrazione all'esterno e senza alcun compenso. I soggetti coinvolti rispondono direttamente al Sindaco. L'incarico viene conferito con uno specifico decreto sindacale.

Art.28
Altre attribuzioni

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti attribuitigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in mancanza di commissariato di polizia;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2) Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare l'orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al punto 2)

Art.29
Giuramento e distintivo

- 1) Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella sua prima seduta secondo la seguente formula: 'Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico bene'.
- 2) Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art.30
Dimissioni del Sindaco

- 1) Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio.
- 2) Una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art.31
Mozione di sfiducia

- 1) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati, è consegnata al Sindaco.
- 2) Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.
- 3) La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art.32
Effetti della mozione di sfiducia

- 1) Il Sindaco, e con esso la Giunta, cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
- 2) Il Segretario Comunale informa, il giorno stesso, il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art.33
Il vice Sindaco

- 1) Sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalle sue funzioni.
- 2) Assume, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni di questo sino all'elezione del nuovo Sindaco.
- 3) Quando il vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

Capo IV
LA GIUNTA

Art.34
Composizione e nomina della Giunta

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino a sei, tra cui il vice Sindaco.
- 2) Il Sindaco nomina il vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale;
- 3) Il vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità riportati nell'articolo seguente.
- 4) La Giunta decade con la decadenza del Sindaco.

Art.35
Requisiti del Vice - Sindaco e degli Assessori

- 1) I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco e di Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendente, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art.36

Dimissioni e revoca del Vice Sindaco e degli Assessori

- 1) Le dimissioni del vice Sindaco e di uno o più Assessori vanno presentate al Sindaco che le comunicherà al Consiglio Comunale unitamente ai nominativi del sostituto o sostituti.
- 2) L'atto con cui il Sindaco revoca il vice Sindaco o uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario. L'atto è comunicato al Consiglio nella sua prima seduta successiva unitamente alle generalità del sostituto o sostituti.

Art.37

Attribuzioni della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) Compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco.
- 3) Svolge in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 4) Spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso il competente ufficio comunale almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
 - b) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - c) adottare i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - d) deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art.42 quarto comma, del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
 - e) deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva ordinario per l'integrazione dei capitoli di spesa deficitari;
 - f) deliberare il P.E.G. e le sue variazioni con le modalità ed i limiti previsti nel Regolamento di contabilità;
 - g) affidare gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
 - h) deliberare la costituzione in giudizio innanzi a qualsiasi tipo di magistratura nominando contestualmente il legale di fiducia;
 - i) deliberare la determinazione e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nei limiti previsti disposizioni di Legge e del relativo Regolamento comunale;
 - j) nominare i componenti delle commissioni di concorso;
 - k) valutare gli atti finali relativi alla realizzazione di opere pubbliche;
 - l) accettare lasciti o donazioni salvo che comportino oneri di natura finanziaria pluriennale sui quali si esprime il Consiglio;
 - m) nominare la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata ed approvare la stessa autorizzando il Presidente della predetta delegazione alla conseguente stipula.

Art.38
Adunanze e deliberazioni della Giunta

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 3) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Capo V

D I V I E T I

Art.39
Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi, sia in forma individuale che associata, e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.40
Istituti

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultivo, propositivo ed abrogativo;
- d) la partecipazione al provvedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) il difensore civico.

Capo II
INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art.41
L'iniziativa popolare

- 1) Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, possono presentare nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
- 2) Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

- 3) Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
- 4) Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale, agevola e definisce gli strumenti necessari per il diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art.42

Organismi di partecipazione e consultazione

- 1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione anche su base di quartiere, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
- 2) Il Comune può consultare particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse, sia di interesse generale, riguardanti programmi e piani.

Capo III

Art.43

Il referendum consultivo

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale.
- 2) Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale e di regolamenti interni.
- 3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

Art.44

Il referendum propositivo

- 1) Su richiesta di 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, Il Sindaco, su deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, indice referendum per deliberare la proposta di inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero adozione di atti amministrativi generali
- 2) Una proposta di referendum non accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

Art. 45

Il Referendum abrogativo

- 1) Su richiesta di 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Sindaco, su deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, indice referendum per l'abrogazione di norme esistenti od atti amministrativi generali.

- 2) Quando la proposta comporta l'abrogazione di norme comunali od atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate;
- 3) Il referendum propositivo o abrogativo non può essere indetto in materia tributaria, tariffaria, di finanza locale e di regolamenti interni.
- 4) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi;
- 5) La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6) Una proposta di referendum non accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

Capo IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.46

Diritto di partecipazione

- 1) Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del provvedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
- 2) Ove parimenti, non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati qualora il provvedimento possa loro arrecare un pregiudizio.
- 4) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art.47

Comunicazione

- 1) Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta e personale, della quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 2) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art.48

Accordi - Recessi - Controversie

- 1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art.46, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed, in ogni caso, nel

perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal Regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla Legge, in sostituzione di questo.

- 2) Gli accordi di cui al precedente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la Legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
- 3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste nel relativo Regolamento.
- 4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del privato.
- 5) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art.49

Limiti al diritto di partecipazione

- 1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
- 2) Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
- 3) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla Legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo Regolamento.

Capo V

Art.50

L'azione popolare

- 1) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
- 2) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ricorsi proposti dall'elettore.
- 3) Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 08/07/1986 n° 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale.

Capo VI

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

Art.51

Diritto di accesso

- 1) Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
- 2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) Il diritto di accesso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
- 4) Il Comune assicura, altresì, col relativo Regolamento alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 5) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, ai sensi della Legge n° 675/1996 garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
- 6) Il relativo Regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o, comunque, rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art.52

Diritto all'informazione

- 1) Gli atti amministrativi sono pubblici.
- 2) Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art.10 e di quelli contenuti in questo capo VI, il Regolamento comunale indicherà forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla Legge ed alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
- 3) Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.
- 4) Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e dei Regolamenti comunali.

Capo VII

Art.53

Il difensore civico

Il Comune, autonomamente o mediante convenzione con altri comuni, dovrà istituire la figura del difensore civico con le attribuzioni previste dalla normativa vigente

TITOLO IV

MODIFICHE TERRITORIALI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I

Art.54 Modifiche territoriali

- 1) Il Comune, nelle forme previste dalla Legge Regionale, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.
- 2) Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

Art.55 Forme associative e di cooperazione

Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dal D.L.vo n° 267 del 18/08/2000:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'unione con altro o più comuni della stessa provincia;
- d) l'accordo di programma.

Art.56 La convenzione

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e di servizi determinati, anche individuando nuove attività di interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, fissando fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti

all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.57
Consorzi

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di una specifica azienda speciale e non sia opportuno avvalersi della convenzione prevista nel precedente articolo.
- 2) L'atto costitutivo, oltre al contenuto previsto dalla Legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti del consorzio nell'Albo Pretorio degli enti contraenti.
- 3) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente all'atto costitutivo, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
- 4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
- 5) Ai consorzi si applica la disciplina prevista dall'art. 31 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.

Art.58
Unione di comuni

- 1) Il Comune, ove sussistano le condizioni per costituirla nelle forme e con le finalità della legge e di quanto previsto dall'art. 32 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, può promuovere l'unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.59
Accordi di programma

- 1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:
 - a) determinare tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Si applicano le disposizioni previste dall'art. 34 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.

TITOLO V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

Art.60
Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è uniformata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; l'intera attività deve altresì:
 - Esaltare la posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
 - Organizzare la struttura relazionante con l'esterno in modo tale da dare risposte immediate;
 - Consentire l'avvicendamento in modo programmatico del personale nell'ambito delle professionalità;
 - Essere sottoposta a valutazione periodica;
- 2) Costituiscono tra l'altro criteri organizzativi generali della struttura dell'Ente i seguenti principi:
 - La distinzione tra le responsabilità di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettanti agli organi di governo e quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuite ai Responsabili dell'Area o di strutture equivalenti;
 - La definizione dei livelli di responsabilità e di autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati,
 - La necessità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'attività amministrativa, il diritto di accesso agli atti, la semplificazione delle procedure, l'informazione e la partecipazione all'attività amministrativa;
 - La flessibilità della struttura organizzativa dell'Ente sia in relazione alle dinamiche di bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi
 - La valorizzazione delle risorse umane garantendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale;
- 3) La suddivisione organica delle funzioni in aree o strutture equivalenti di attività, singole o accorpate, considerata l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività amministrativa, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.
- 4) Ai responsabili delle aree o strutture equivalenti spetta l'adozione di tutti gli atti previsti dall'art. 107 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, con responsabilità diretta della gestione e dei relativi risultati, nell'ambito degli obiettivi e programmi definiti dagli organi di governo. Tutti i provvedimenti finali dei responsabili delle aree o strutture equivalenti sono pubblicati all'Albo Pretorio.
- 5) Nel rispetto dei principi sopra delineati, con apposito Regolamento viene disciplinata l'organizzazione dell'intera attività amministrativa, la dotazione organica del personale, lo stato giuridico ed economico in conformità degli accordi collettivi di lavoro e delle Leggi vigenti in materia.

- 6) La responsabilità è propria della posizione apicale di ciascuna area o struttura equivalente. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolerà i rapporti gerarchici e l'ambito di autonomia dei responsabili con la posizione apicale.

Art.61

Il Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale.
- 2) Il Segretario Comunale, inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
 - c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
- 3) Il Segretario Comunale inoltre sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Aree o strutture equivalenti e ne coordina l'attività.
- 4) In particolare, assume funzioni sostitutive in caso di accertata, contestata e confermata inerzia, intesa come mancato rispetto dei termini per l'attivazione o conclusione delle procedure necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati in sede di redazione della relazione previsionale e programmatica
- 5) Inoltre ha competenza per i procedimenti disciplinari oltre la censura, ai sensi della normativa vigente, come disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.62

Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale

- 1) Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e del personale, detta norme per disciplinare tra l'altro:
 - a) l'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo;
 - b) l'aggregazione dei servizi produttivi e di quelli a domanda individuale in unica struttura operativa, ove possibile;
 - c) l'obbligo, per i servizi produttivi e per quelli a domanda individuale, del rendiconto economico di ciascuna attività secondo le metodologie di raccordo con la contabilità generale;
 - d) l'attribuzione dei poteri di spesa corrente ai responsabili delle aree o strutture equivalenti nell'ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo approvato con il riscontro contabile della ragioneria;
 - e) l'obbligo per il responsabile delle aree o strutture equivalenti di riferire per iscritto al Sindaco, tramite il Segretario Comunale, entro il termine previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità, sulla attuazione di programmi, progetti ed interventi, formulando proposte e suggerimenti per l'attività futura;
 - f) l'individuazione dell'appropriata dotazione della pianta organica in relazione all'organizzazione ed alle esigenze degli uffici e dei servizi, conosciute mediante previa rilevazione dei carichi di lavoro;

- g) la configurazione della pianta organica quale documento rigido soltanto per le qualifiche superiori alla "C". Per la restante parte la pianta organica deve essere considerata ad applicazione elastica, nel senso che nell'ambito dell'area, il Segretario Comunale, dopo aver acquisito il parere del responsabile dell'area, può procedere a modifiche, consistenti in spostamenti, aggregazioni, disaggregazioni dei posti di qualifica inferiore alla "D" rispetto all'organigramma esistente a seconda delle nuove necessità, a condizione che non si abbia aumento dell'onere complessivo. Tali operazioni non realizzano variazioni della pianta organica.
- h) l'attribuzione ai responsabili della direzione degli uffici e dei servizi, della responsabilità gestionale e di quanto richiesto dall'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio. La funzione direzionale, a qualsiasi livello svolta, tende al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, ricerca snellezza ed efficacia di azione, assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini;
- i) i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;
- l) l'appartenenza ai responsabili delle aree o strutture equivalenti dell'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- m) l'affidamento della presidenza delle commissioni;
- n) il conferimento a tempo determinato degli incarichi di direzione di aree funzionali o strutture equivalenti
- o) gli incarichi ad esperti esterni.

Capo II SERVIZI PUBBLICI

Art.63 Forme di gestione

- 1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla Legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.
- 2) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i Regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art.64
Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo la definizione e destinazione indicate dalla Legge.
2. La gestione dei beni patrimoniali disponibili è improntata ai criteri di massima economicità.
3. I beni comunali sono inventariati secondo i criteri stabiliti dalla legge ed annualmente aggiornati
4. I beni comunali patrimoniali non utilizzati direttamente e non destinati a funzioni sociali di regola devono essere concessi in affitto.
5. I beni demaniali possono essere concessi in uso con determinazione dei relativi canoni.

Art.65
Ordinamento e finanza

- 1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e nei limiti da essa previsti, al presente Statuto ed al Regolamento comunale di contabilità.
- 2) Nell'ambito della finanza pubblica, la Legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3) Nell'ambito della Legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 149 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.
- 4) Nell'ambito dell'esercizio della propria potestà impositiva, il Comune applica i principi fissati dalla Legge n° 212 del 27/07/2000 in materia di Statuto dei diritti del contribuente

Art.66
Attività finanziarie del Comune

- 1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali
 - Tasse e diritti per servizi pubblici;
 - Trasferimenti erariali e regionali;
 - Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - Risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per Legge o Regolamento.
- 2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità sanvitese ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art.67
Bilancio e programmazione

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla Legge.
- 2) la Giunta propone al Consiglio Comunale, nei termini previsti dal Regolamento Comunale di Contabilità, il bilancio di previsione annuale unitamente alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di cui all'art. 162 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.

- 3) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, nel rispetto delle norme di cui al precedente comma 2).
- 4) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre e comunque entro l'eventuale termine successivo stabilito dalla Legge, delibera il bilancio di previsione per l'anno seguente, redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e di pareggio economico e finanziario.
- 5) I bilanci degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 6) Con apposito Regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
- 7) Gli impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art.68

Rendiconto della gestione

- 1) Entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità Comunale la Giunta propone al Consiglio Comunale il rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e corredato della relazione illustrativa di cui all'art. 151, comma 6, del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica nel rispetto delle norme di cui al comma 2 del precedente articolo e del Regolamento comunale di contabilità.
- 3) Al rendiconto della gestione è allegata, altresì, la relazione del revisore dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 4) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il rendiconto della gestione
- 5) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al Rendiconto di gestione del Comune e ad esso allegati.

Art.69

Revisore dei conti

- 1) Il Consiglio Comunale elegge un revisore scelto: tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 2) Esso dura in carica tre anni, decorrenti dal 1° luglio e con scadenza al 30 giugno, con obbligo comunque di rendere la relazione sul rendiconto di gestione dell'anno precedente qualora il Consiglio Comunale fosse convocato per l'approvazione del rendiconto in data successiva al 30 giugno. Non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Esercita le funzioni indicate all'art.239 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, quelle ulteriori previste nel Regolamento di contabilità, e quelle di cui al D.L.vo n° 286/1999 qualora conferitegli.
- 4) Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5) Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
- 6) Risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del Regolamento di contabilità.
- 7) Il compenso dovuto al revisore, riferito all'intero triennio, viene stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina e con l'osservanza delle normative vigenti.

Art.70
Controllo della gestione

- 1) Il controllo di gestione è affidato al nucleo di valutazione, che lo esercita secondo le norme regolamentari comunali, ed è reso obbligatorio al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento del Comune, la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2) Periodicamente, e comunque una volta all'anno, entro il 30 settembre, è attivato il controllo di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed attraverso un'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il nucleo di valutazione a cui è assegnata la funzione del controllo di gestione ne fornisce le conclusioni al Consiglio Comunale per le valutazioni ed, occorrendo, i provvedimenti di competenza. La deliberazione consiliare di presa d'atto del referto è allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio relativo.

Art.71
Servizio di tesoreria comunale

- 1) Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti abilitati secondo la Legge, mediante procedura ad evidenza pubblica, come definite nel Regolamento comunale di contabilità, e con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
- 2) L'oggetto del servizio e le modalità di svolgimento sono definite dalla Legge e dal Regolamento Comunale di contabilità

Art. 72
Contratti

- 1) La stipulazione dei contratti è regolata dalla Legge.
- 2) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito Regolamento, nel rispetto delle norme statali, comunitarie e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.73
Revisione e modifica dello Statuto

La revisione e la modifica dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la Legge dispone per l'approvazione.

Art.74
Entrata in vigore

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, inviato al Ministero degli Interni per essere raccolto nella raccolta ufficiale degli atti normativi, ed è affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entra in vigore.



COMUNE DI SAN VITO ROMANO
Provincia di Roma

Via Borgo Mario Theodoli, 34 – Cap.00030

TEL.06* 9571006 – 9571255 - 9572166 * FAX 06/9572155
c.f. 02149180586 – p.iva 01032721001

Statuto comunale